

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

## **Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.**

### **Art. 3 bis**

*(Sezioni Primavera)(1)*

**1.** La Sezione Primavera è un servizio che accoglie bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età, aggregato di norma ad una scuola dell'infanzia, statale o paritaria, o inserito in un polo per l'infanzia, in coerenza con il principio di continuità del percorso educativo all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.

**2.** Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attivazione di una Sezione Primavera nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 26, comma 2, lettera b), L. R. 14/2025